



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PROCURA GENERALE DI FIRENZE
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
TRIBUNALE DI FIRENZE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA
ASSOCIAZIONE STAMPA TOSCANA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE.**

Premessa.

Il Protocollo è il risultato del lavoro svolto collegialmente dai rappresentanti della Magistratura, dell'Avvocatura, dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, dell'Associazione stampa toscana in vista della elaborazione di linee guida condivise in ordine alle modalità di accesso al Palazzo di giustizia e di documentazione dell'attività di cronaca giudiziaria.

Esso muove dalla condivisione dei seguenti principi:

-la libertà di stampa è espressione del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost., cardine di ogni ordinamento democratico;

-il diritto di cronaca è riconducibile direttamente all'art. 21 Cost.;

-il diritto di espressione deve essere bilanciato con i diritti e gli interessi che di volta in volta gli si contrappongono: il diritto all'identità personale, alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, aventi anch'essi dignità costituzionale, ex artt. 2 e 3 Cost; l'ordine e la sicurezza pubblica, tesi ad assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento delle attività giudiziarie, la

91

serenità degli attori del procedimento e di tutti coloro che vi prendono parte;

-la delicatezza e complessità dei valori in gioco richiede la più elevata professionalità e il più scrupoloso rispetto delle regole deontologiche da parte di magistrati, avvocati, giornalisti e loro collaboratori tecnici;

-la cronaca giudiziaria non deve mai vanificare il principio di pari dignità di ogni persona, solennemente affermato dall'art. 2 della Costituzione, e la presunzione di non colpevolezza, sancita dall'art. 27 Cost.;

-la elaborazione di regole e la loro preventiva conoscibilità sono funzionali a garantire la coerenza, l'uniformità, la trasparenza dei comportamenti.

Tanto premesso,

si conviene quanto segue:

art. 1. Accesso al Palazzo di giustizia dei giornalisti, fotoreporter giornalisti, tele-cine-operatori iscritti all'Ordine dei giornalisti.

1. I giornalisti, i fotoreporter giornalisti, i tele-cine-operatori iscritti all'Ordine dei giornalisti, nonché i praticanti giornalisti, possono accedere - nel rispetto delle disposizioni impartite in tema di sicurezza - al Palazzo di giustizia per ragioni inerenti alla loro attività professionale mediante esibizione del tesserino rilasciato dall'Ordine dei giornalisti.

2. Il tesserino deve essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza del Palazzo di giustizia.

art. 2. Accrediti permanenti a giornalisti, fotoreporter, tele-cine-operatori

1. I giornalisti, i fotoreporter, i tele-cine-operatori, nonché i praticanti giornalisti, che, in ragione della loro attività, frequentano abitualmente il Palazzo di giustizia possono richiedere l'accredito permanente al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

2. La richiesta di accredito è formulata per iscritto, nell'interesse dei suoi collaboratori, dal direttore della testata giornalistica, nel rispetto della normativa vigente.

M

3. La richiesta deve contenere i seguenti dati:
nome e cognome;
luogo e data di nascita;
estremi del documento di riconoscimento;
estremi della tessera dell'Ordine dei giornalisti;
indirizzo e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
testata giornalistica per la quale viene richiesto di effettuare il servizio giornalistico, fotografico, televisivo;
presumibile cadenza settimanale degli accessi al Palazzo di giustizia.

4. Il Procuratore generale, sentito il Presidente della Corte d'Appello, rilascia l'accredito, qualora le informazioni fornite documentino una presenza abituale presso il Palazzo di giustizia.

5. L'accredito ha la durata di tre anni decorrente dalla data dell'autorizzazione.

6. L'accredito può essere rinnovato per periodi successivi di tre anni.

art. 3. Revoca dell'accredito.

1. La comprovata violazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo comporta la revoca dell'accredito permanente.

2. La revoca è disposta dal Procuratore generale, sentito il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, l'Associazione stampa toscana e acquisite le deduzioni dell'interessato.

3. La revoca ha durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, tenuto conto della tipologia della violazione e delle sue modalità.

art. 4. Permessi temporanei a giornalisti, fotoreporter, tele-cine-operatori iscritti all'Ordine dei giornalisti.

1. Nei casi diversi da quelli regolati nel precedente art. 2, il Procuratore generale, sentito il Presidente della Corte d'Appello, può rilasciare a giornalisti, fotoreporter, tele-cine-operatori iscritti all'Ordine dei giornalisti, nonché ai praticanti giornalisti, che, in ragione della loro attività professionale, hanno necessità di accedere al Palazzo di giustizia, un permesso temporaneo.

2. La richiesta di permesso temporaneo è formulata per iscritto, nell'interesse dei suoi collaboratori, dal direttore della testata giornalistica.

3. La richiesta deve contenere i seguenti dati:



nome e cognome;
luogo e data di nascita;
estremi del documento di riconoscimento;
indirizzo e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
testata giornalistica con la quale il giornalista, il fotoreporter giornalista, il tele-cine-operatore giornalista (o il praticante giornalista) collaborano;
motivazione della richiesta.

4. La richiesta deve essere formulata con un anticipo non inferiore a cinque giorni, salvi i casi di urgenza.

art. 5. Permessi temporanei a fotoreporter e tele-cine-operatori non iscritti all'Ordine dei giornalisti

1. Il Procuratore generale, sentito il Presidente della Corte d'Appello, può rilasciare a fotoreporter e tele-cine-operatori non iscritti all'Ordine dei giornalisti che, in ragione della loro attività, hanno necessità di accedere al Palazzo di giustizia, un permesso temporaneo.

2. La richiesta di permesso temporaneo è formulata per iscritto dal direttore della testata giornalistica che abbia fornito l'incarico

3. La richiesta deve contenere i seguenti dati:

nome e cognome;

luogo e data di nascita;

estremi del documento di riconoscimento;

indirizzo e numero telefonico per eventuali comunicazioni;

documentazione idonea ad attestare la qualifica di fotoreporter e tele-cine-operatore professionista;

lettera d'incarico da parte del direttore della testata giornalistica per la quale deve essere svolto il servizio;

la motivazione della richiesta.

4. La richiesta deve essere formulata con un anticipo non inferiore a cinque giorni, salvi i casi di urgenza.

art. 6. Locali riservati a giornalisti, fotoreporter giornalisti, tele-cine-operatori giornalisti.

All'interno del Palazzo di giustizia, posto in Firenze, viale Guidoni n. 61, i giornalisti, i fotoreporter, i tele-cine-operatori iscritti all'Ordine dei giornalisti,



nonché i rispettivi praticanti, dispongono di un locale attrezzato ad essi riservato, attiguo all'aula 32, situata al piano 1.

art. 7. Riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti, trasmissioni radiofoniche o televisive dei dibattimenti penali

1. Le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive dei dibattimenti penali sono consentite, salvo che nei casi indicati al successivo comma 2.

2. Le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive dei dibattimenti penali non sono consentite nei seguenti casi:

espresso divieto legislativo;

svolgimento del dibattimento a porte chiuse (art. 472, commi 1, 2, 4 c.p.p.);

diniego dell'autorizzazione da parte del giudice per non pregiudicare il sereno svolgimento dell'udienza o della decisione (art. 147, comma 1, d.lgs.vo 28 luglio 1989, n. 271);

dissenso delle parti, dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, degli interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente al dibattimento (147 comma 3 del d.lgs.vo 28 luglio 1989, n. 271).

3. Nei casi indicati al comma precedente, le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive non sono consentite neppure nei restanti spazi del Palazzo di giustizia diversi dall'aula di udienza durante lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Tuttavia, è consentita la effettuazione di riprese al di fuori dell'aula nei confronti di una (o di alcune) delle parti interessate che abbia espresso il proprio consenso.

4. Le attività di cui al precedente comma 1 sono comunque consentite all'interno dei locali indicati nell'art. 6 nei limiti consentiti dalla legge.

art. 8. Riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti, trasmissioni radiofoniche o televisive delle udienze camerali penali.



1. Sono vietate le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive delle udienze camerale penali (quali udienze di convalida del fermo o dell'arresto; interrogatori di garanzia dinanzi al giudice per le indagini preliminari; udienza per lo svolgimento di incidente probatorio; udienze dinanzi al Tribunale del riesame o dell'appello).

2. Nelle ipotesi indicate nel primo periodo del precedente comma 1, sono altresì vietate all'interno del Palazzo di giustizia le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive.

3. Le regole dettate nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai giudizi abbreviati e alle procedure per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, salvo che la parte abbia espressamente chiesto la pubblicità dell'udienza (artt. 441, comma 2, c.p.p., artt. 7, comma 1, e 23, comma 1, d.lgs. 159/2011). In quest'ultimo caso le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive sono consentite, salvo il dissenso delle parti o la diversa statuizione del giudice.

art. 9. Riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti, trasmissioni radiofoniche o televisive delle udienze dinanzi all'Ufficio e al Tribunale di sorveglianza.

1. Sono vietate le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive delle udienze dinanzi all'Ufficio e al Tribunale di sorveglianza, destinate alla celebrazione con le forme camerale, salvo che la parte abbia espressamente chiesto la pubblicità dell'udienza. In quest'ultimo caso le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive sono consentite, salvo il dissenso della parte o la diversa decisione del giudice.

2. Nelle ipotesi indicate nel primo periodo del comma 1 del presente articolo sono altresì vietate all'interno del Palazzo di giustizia le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive che riguardino chiunque abbia preso parte alle suddette udienze camerale.

4

art. 10. Udienze civili. Udienze in materia di lavoro.

All'interno del Palazzo di giustizia sono vietate le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive delle udienze civili e delle udienze in materia di lavoro.

art. 11. Riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti, trasmissioni radiofoniche o televisive delle attività di indagine del Pubblico Ministero.

All'interno del Palazzo di giustizia sono vietate le riprese fotografiche, fonografiche, audiovisive o con altri mezzi equipollenti ovvero le trasmissioni radiofoniche o televisive che riguardino chiunque abbia preso parte alle attività d'indagine condotte dal Pubblico Ministero, ad eccezione dei casi di convocazione di conferenza stampa da parte dei Capi degli Uffici.

art. 12. Applicazione e monitoraggio del Protocollo.

Il presente Protocollo, nel testo risultante a seguito delle modifiche e/o integrazioni oggi approvate, entrerà immediatamente in vigore al momento della sottoscrizione da parte di tutti i firmatari.

Per la corretta esecuzione di quanto stabilito con il presente Protocollo, le parti designano i propri responsabili nelle persone del Presidente pro-tempore della Corte d'Appello, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze pro-tempore, del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze pro-tempore, del Presidente del Tribunale di Firenze pro-tempore, del Procuratore della Repubblica pro-tempore di Firenze, del Presidente dell'ordine dei giornalisti della Toscana pro-tempore, del Presidente dell'Associazione stampa toscana pro-tempore, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze pro-tempore.




Firenze 20 aprile 2022


Il Presidente della Corte d'Appello



Il Procuratore Generale




Il Presidente del Tribunale di sorveglianza



Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica



Il Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana



Il Presidente dell'Associazione stampa toscana



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

